FOGLIO D'INFORMAZIONE
DELL'ORDINE DEI GEOLOGI
REGIONE DEL VENETO

VENETO Geologi

www.geologi.it/veneto
venetogeologi@interfree.it

INDICAZIONI RELATIVE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA DI EDIFICAZIONE IN ZONA SISMICA

- **Nuove procedure operative in Regione Veneto per la gestione delle terre e rocce da scavo...**
  Giuliano Vendrame
- **L'Assistenza Sanitaria**
  Arcangelo Pirrello

63
ANNO XVI
LUGLIO
SETTEMBRE
2008

Poste Italiane s.p.a. - Trimestrale - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Udine - Copia in Abbonamento - Redazione: Ordine dei Geologi - Regione del Veneto - Via A. Vivaldi, 2 - 30171 Venezia Mestre

NEGRO PAL s.r.l.

LAVORI SPECIALI - PERFORAZIONI

CHIAMPO - VICENZA

REALIZZAZIONE OPERE SPECIALI DI SOTTOSUOLO

FONDAZIONI SPECIALI DI TIPO MICROPALO E PALO TRIVELLATO

TIRANTI, MONTAGGIO RETI PARAMASSI

CONSOLIDAMENTI DI TERRENI FRANOSI

REALIZZAZIONE DI TRIVELLAZIONE POZZI PER ACQUA

PERFORAZIONI PER GEOTERMIA

REALIZZAZIONE DI TERRE ARMATE

Per ulteriori informazioni sopralluoghi e preventivi

Geom. Negro Silvio +39 339 4090744

NEGRO PAL s.r.l.

LAVORI SPECIALI - PERFORAZIONI CHIAMPO - VICENZA

Via Castiglione - 36072 Chiampo (VI)
Tel. 0444 688069 - Fax 0444 480863
E-mail: negropal@libero.it
P. Iva 03259770240

5 Editoriale
Geoscambio e geologia
Danilo Belli

6 Dalla Regione
Indicazioni relative alle nuove disposizioni normative in materia di edificazione in zona sismica.

8 Attività del CNG
Convegno CNG-GEOFLUID 2008

9 Attività del CNG
Circolare n. 282

10 Attività del CNG
Circolare n. 284

13 Normativa tecnica regionale
Nuove procedure operative in Regione Veneto per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Giuliano Vendrame

17 Riceviamo & pubblichiamo
Indagini ambientali
Renato Bartolomei

18 Finestra EPAP
L'Assistenza Sanitaria
Arcangelo Pirrello

22 **Movimenti Albo**

Ordine Regionale Geologi del Veneto

Orari Segreteria:

Lunedì - Mercoledì - Venerdì 15.30 - 19.30
Martedì - Giovedì 8.30 - 12.30

Segreteria:

Sig.ra Cristina Lazzari
Sig.ra Manuela Forlin
Tel. 041.981186 - Fax 041.5059056

Consulenza Legale:

Studio Legale Ceruti
Rovigo - Via All'Ara, 8

VENETO GEOLOGI
Foglio d'informazione dell'Ordine dei Geologi Regione del Veneto

Anno XVI n. 63 / Luglio - Settembre 2008

Iscritto nel Registro Stampa del Tribunale di Padova al n. 1521 il 20.07.1996 - Trimestrale
Spedizione in abb. postale art. 2 comma 20/B - Legge 662/96 - D.C.B. Udine

Proprietà e Redazione
Ordine dei Geologi Regione del Veneto
Via A. Vivaldi, 2 - 30171 Venezia Mestre
Tel. 041.981186 - Fax e segr. 041.5059056
e-mail: venetogeologi@interfree.it
web: www.geologi.it/veneto

Editore:
Cartostampa Chiandetti srl - Via Vittorio Veneto
33010 Reana del Rojale (UD) - Tel. 0432 857054
Fax 0432 857712 - E-mail: info@chiandetti.it

Direttore responsabile: Antonio Rosso

Direttore editoriale: Danilo Belli
Direttore redazionale: Paolo Spagna

Responsabile per la pubblicità:
Cartostampa Chiandetti srl
Fedora Bressan - Tel. 0444 962353
Cell. 346 8778500

Comitato di redazione:
Alberto Baglioni, Danilo Belli, Gino Borella, Roberto Cavazzana, Paolo Chioatto, Pier Silvio Compri, Stefano Conte, Alessandro Lanaro, Paolo Spagna, Andrea Garbellini, Pietro Zangheri.

Segreteria di redazione: Paolo Spagna

Collaboratori:
Andrea Baldracchi, Renato Bartolomei, Tatiana Bartolomei, Alessio Bonetto, Matteo Ceruti, Antonio Dal Prà, Giuseppe Franco Darteni, Paolo Fabbri, Alessio Fileccia, Rinaldo Genevois, Gian Mario Giurliani, Vittorio Iliceto, Matteo Massironi, Aldo Marzola, Massimo Mazzola, Paola Modena, Roberto Pedron, Arcangelo Pirrello, Cesare Rizzetto, Roberto Sedea, Andrea Sottani, Valerio Spagna, Alberto Tagliapietra, Federico Toffoletto, Giuliano Vendrame, Pier Andrea Vorlicek.

"Veneto Geologi" viene distribuito gratuitamente agli iscritti all'Ordine dei Geologi Regione del Veneto, alle Amministrazioni periferiche dello Stato nel Veneto e agli Enti Locali nel Veneto.

Chiunque volesse ricevere regolarmente i numeri della rivista dovrà dare corso ad un regolare abbonamento annuale versando euro **25,82** sul c/c postale n. **86220258** intestato alla **Cartostampa Chiandetti srl** **Via Vittorio Veneto - 33010 Reana del Rojale (UD)**

Le notizie riportate sono desunte da fonti ritenute attendibili. La Direzione avverte comunque i lettori che non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati da informazioni errate. Gli articoli firmati esprimono solo l'opinione dell'autore e non impegnano in alcun modo né l'editore né la redazione.

Garanzia di riservatezza. Il trattamento dei dati personali che riguardano le persone fisiche viene svolto nell'ambito della banca dati elettronica di Cartostampa Chiandetti srl e nel rispetto di quanto stabilito dalla legge 675/96 sulla Tutela dei dati personali". Garantiamo la massima riservatezza nel trattamento dei dati e che non saranno comunicati o diffusi ad altri. L'interessato potrà richiederne gratuitamente in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione scrivendo al responsabile dati della Cartostampa Chiandetti srl.

Stampa: Cartostampa Chiandetti srl
33010 Reana del Rojale (UD)

CONVEGNO

La riconversione delle aree produttive dismesse

Rischio ambientale: profili giuridici, tecnici, economici e architettonici

"Recuperare le aree produttive dismesse deve diventare un vero e proprio punto di forza nei nostri sistemi territoriali.
Per garantire il successo ad una operazione di rinnovo di un'area dismessa sono fondamentali tre elementi: la sostenibilità ambientale, la progettazione e la dimensione gestionale, non solo dell'intervento costruttivo, ma del processo nel suo insieme.
Lo spirito di questa iniziativa è quello di approfondire il carattere multidisciplinare di tale processo"

Leonardo Muraro
Presidente della Provincia di Treviso

Tenuta Ca' Tron SpA
Roncade (TV), Via Boschi, 12
Tel +39 0422 828114
www.fondazionecassamarca.it/catron/index.html

Ore 09.00: Registrazione dei partecipanti
Ore 09.15: Leonardo MURARO, *Presidente della Provincia di Treviso*
Apertura del convegno
Ore 09.25: Danilo BELLI, *Presidente dei Geologi del Veneto*
Saluto inaugurale
Ore 09.30: Angelo MERLIN, *NCTM Studio Legale Associato*
"I profili giuridici del procedimento di bonifica dei siti inquinati"
Ore 10.10: Paolo CAMPACI, *Regione del Veneto*
"Scenari urbanistici e procedure di bonifica dei siti inquinati nella Regione Veneto"
Ore 10.50 - 11.00: COFFEE BREAK
Ore 11.00: Claudio CACCIAMANI, *Uniparmassicurazioni - Università di Parma*
"Le analisi economiche immobiliari ed i costi di bonifica"
Ore 11.40: Roberto PEDRON e Andrea SOTTANI, *Sinergeo*
"Il recupero dell'area dismessa ex Appiani in Comune di Treviso: un caso integrato di studio"
Ore 12.20: Mario PINOLI - *Greenwich*
"Modelli di gestione della comunicazione ambientale"
Ore 13.00 - 14.00: PAUSA BUFFET
Ore 14.00: Nedo BIANCANI, *Omega Group*
"Il ruolo del consulente per le Pubbliche Amministrazioni: una lettura esperienziale"
Ore 14.40: Simone BUSONI, *Provincia di Treviso*
"Il recupero di aree produttive dismesse in provincia di Treviso: un percorso tra opportunita' urbanistica e risanamento ambientale"
Ore 15.20: Paolo PORTOGHESI, *Studio Portoghesi*
"Scenari di bonifica integrati con processi di riconversione e riqualificazione in aree urbane"
Ore 16.00: TAVOLA ROTONDA con interventi e domande del pubblico

Moderatore: Dario DE ANDREA - *Ambiente&Sicurezza – Il Sole 24 ORE*

Segreteria organizzativa: tel./fax +39.0444.321.168 - info@sinergeo.it - www.sinergeo.it
Modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.sinergeo.it - Posti limitati - Termine iscrizioni: 16 ottobre 2008

Crediti APC ai sensi dell'art. 6 del regolamento per l'Aggiornamento professionale Continuo: in fase di accreditamento la richiesta di 6 crediti formativi per la partecipazione al convegno"

Evento organizzato da	In collaborazione con	Patrocinio
Sinergeo	Fondazione Cassamarca · ambiente sicurezza · tecnologie & soluzioni per l'ambiente	Ordine dei Geologi Regione Veneto

Geoscambio e geologia

Siamo tutti concordi nel ritenere il problema dell'approvigionamento energetico una priorità per un paese come il nostro che dipende per l'87% da combustibili fossili.

E siamo anche consapevoli che nel settore della geotermia e del geoscambio il nostro territorio dispone di risorse ancora non appieno esplorate ed utilizzate.

Diciamo subito che nel settore della geotermia qualcosa di più è stato fatto, ma in questo momento suscitano molte attese e molto interesse le potenzialità del geoscambio, cioè dell'utilizzo del sottosuolo come scambiatore stagionale di energia (riscaldamento invernale e raffrescamento estivo).

Per le caratteristiche di questa potenzialità energetica si tratta di impieghi facilmente fruibili, sia sotto l'aspetto tecnico e tecnologico, ma anche nella prospettiva di un investimento economico accessibile all'iniziativa privata e potenzialmente molto vantaggioso per strutture pubbliche quali ospedali, scuole, uffici, musei...

E in questo settore molti aspetti vedono coinvolti i geologi ai quali tocca anche uno sforzo di aggiornamento e ricerca professionale in grado di orientare, innovare e sviluppare un settore dalle elevate potenzialità.

Restano comunque alcune perplessità che sempre i geologi non possono non evidenziare.

Innanzitutto vi è una problematica di pianificazione territoriale (alla quale quanti pianificatori stanno pensando?) che dovrebbe prevedere il geoscambio in quelle aree in cui le problematiche geologiche e idrogeologiche (e in taluni casi anche geomorfologiche) escludano effetti, specie a lungo termine, sulla risorsa acqua.

La pianificazione territoriale (a vari livelli PTRC, PTCP, PAT) dovrebbe dunque fornire indicazioni chiare a tutela di una risorsa irrinunciabile come l'acqua, garantendo al tempo stesso uno sviluppo razionale e sostenibile al settore del geoscambio.

Vi è poi una problematica legata alla latitanza normativa per il settore che sostenga la progettazione e la realizzazione di queste opere.

Non vorremmo trovarci nella situazione di dover assistere alla sanatoria anche dell'insanabile, quando addirittura al verificarsi danni irreparabili e irreversibili.

Infine c'è un problema ambientale legato alla stabilità nel tempo di questi interventi e agli effetti che possono prodursi nel sistema sottosuolo e sulla risorsa idrica.

Se non esiste un utilizzo di una risorsa che non abbia implicazioni anche ambientali altrettanto consapevolmente dobbiamo anche definire il limite alla fattibilità e alla sostenibilità di queste scelte.

È indispensabile dunque un primo e nuovo approccio normativo sia tecnico che ambientale che inquadri questi ed altri aspetti consentendo lo sviluppo del settore e la salvaguardia di un bene inestimabile e irrinunciabile che ci è dato in prestito dalle generazioni future.

Il Presidente O.R.G.V.
Dott. Geol. Danilo Belli

REGIONE DEL VENETO

REGIONE DEL VENETO
Giunta regionale

Alle Province

All'ANCE

Alle Amministrazioni Comunali

Alle Aziende ULSS e alle Strutture Ospedaliere

Alle ATER

Alle Federazioni Regionali
degli Ordini Professionali
(Ingegneri - Architetti - Geologi
Geometri - Agronomi - Periti Industriali)

Alle Unità Periferiche Regionali
del Genio Civile

Alle Segreterie Regionali

31 luglio 2008
Protocollo n. 399115/58.01

OGGETTO: Indicazioni relative alle nuove disposizioni normative in materia di edificazione in zona sismica.

I primi mesi del 2008 sono contraddistinti da decisive novità per quanto riguarda i provvedimenti normativi che disciplinano il calcolo degli edifici in zona sismica: quattro le disposizioni di rilievo entrate in vigore, mentre la quinta è di prossima emanazione.
Tali provvedimenti, quattro statali ed uno regionale, sono:

1. la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 ottobre 2007 *"Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni"* (G.U. n. 24 del 29.01.2008 suppi. ord. n. 25);
2. Il D.M. 14.01.2008 *"Norme Tecniche per le Costruzioni"* (G.U. n.29 del 4 febbraio 2008, suppl. ord. N.30) e il DM 06.05.2008 (G.U. n.153 del 2 luglio 2008): detti provvedimenti contengono l'aggiornamento delle previgenti norme tecniche;
3. la Legge 28.02.2008, n 31 (G.U. n. 51 del 29 febbraio 2008) di conversione del decreto milleproroghe, (D.L. 248/07), il cui art 20 detta le disposizioni transitorie per l'entrata in vigore delle nuove norme tecniche di cui al precedente punto 2.;
4. la Bozza di Circolare *"Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M 14 gennaio 2008"* approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 11.04.08;
5. la D.G.R. del Veneto n.71 del 22 gennaio 2008 "Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n. 3519 *"Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone".* Direttive per l'applicazione" (B.U.R.V. n.17 del 26.02.2008).

Al fine di assicurare omogeneità di comportamenti da parte delle Amministrazioni e dei soggetti interessati, si evidenziano, nel seguito, i principali elementi tecnico amministrativi di carattere innovativo e si forniscono utili chiarimenti per le disposizioni di possibile incerta interpretazione.

1. Direttiva del Presidente del Consiglio del 12 ottobre 2007 "Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni"

La prima versione di tale Direttiva è stata predisposta nel 2006, approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con parere n.66 in data 21 luglio 2006 e diffusa esclusivamente alle Soprintendenze interessate, nella forma di "Linee Guida", da parte del Ministero per i Beni e le attività Culturali, con nota 11.10175 in data 5 giugno 2007.
Le medesime disposizioni, contenute nelle citate "Linee guida", sono state poi confermate con la direttiva in argomento.
Nel documento in parola sono illustrati i percorsi necessari per la valutazione della sicurezza sismica degli edifici vincolati e i criteri e le tecniche di intervento necessarie per ottenere un miglioramento dal comportamento sismico degli stessi.
Tale Direttiva, redatta in vigenza del DM 14.09.05, va applicata nel rispetto dei contenuti del DM 14.01.08 e della relativa Circolare di cui ai successivi capoversi.

2. Aggiornamento delle "Norme Tecniche per le Costruzioni": D.M. 14.01.2008

Il documento tecnico è una ulteriore evoluzione delle disposizioni inerenti alle costruzioni in zona sismica di cui all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/03 e delle precedenti Norme Tecniche di cui al DM del 14 settembre 2005.
Nella suddetta norma, con DM 6 maggio 2008, è stato reintrodotto il capitolo, relativo alle costruzioni in legno, temporaneamente stralciato a seguito di un ricorso in sede comunitaria, da parte dell'Austria.
In allegato al DM del 14 gennaio sono presenti gli abachi di riferimento delle accelerazioni da introdurre nel calcolo sismico con le relative coordinate geografiche.
Le Nuove Norme, entrate in vigore il 4 marzo 2008 (un mese dopo la pubblicazione sulla G.U.C.E.), sono immediatamente vigenti per quanto riguarda la progettazione di edifici c.d. "strategici e rilevanti" elencati nel Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003 (G.U. n. 252 del 29.10.03).

3. Art. 20 D.L. 248/07 (milleproroghe) come modificato dalla Legge di conversione 28.02.2008, n. 31.

L'entrata in vigore delle nuove *"Norme Tecniche per le Costruzioni"* è stabilita dalle disposizioni tecnico amministrative di cui all'art.20 del D.L. 248/07, modificato in sede di conversione nella L. 31/08.
L'art. 20 del D.L. 248/07 si compone di sette commi così riassumibili.

- Commi 1 e 2 - È prorogata fino al 30 giugno 2009 la possibilità di calcolare le strutture, da realizzarsi in zona sismica, mediante l'applicazione della normativa precedente alle Norme Tecniche del DM 14.01.08. Sono pertanto ancora applicabili, fino al 30.06.09, il DM 14.09.05 oppure i DDM 20.11.87, 03.12.87, 11.03.88, 04.05.90, 09.01.96 e 16.01.96.
- Comma 3 - Per opere i cui progetti definitivi o esecutivi siano stati avviati prima del 4 marzo 2008 (data di entrata in vigore del DM 14.01.08), o i cui lavori siano in corso alla me-

desima data, si applica la medesima normativa previgente di riferimento per la progettazione.
- Comma 4 - Il differimento dei termini, di cui ai commi i e 2, non è applicabile per le verifiche tecniche e le progettazioni degli edifici "strategici e rilevanti statali" di cui al citato Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 21 ottobre 2003.
- Comma 5 - Sono prorogati i termini dell'8.5.2008, di cui all'art.2, comma 3, dell'Ordinanza del P.C.M. n.3274/03, per le verifiche strutturali degli edifici "strategici e rilevanti", fino alla data del 31.12.2010.
- Commi 6 e 7 - È prevista l'istituzione di una commissione consultiva per il monitoraggio e l'eventuale revisione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni.

4. *Circolare "Istruzioni per l'applicazione delle Norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008", approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e in corso di sottoscrizione da parte del Ministro.*
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato il provvedimento in questione in data 11 aprile 2008 e si attende pertanto la sua emanazione definitiva.
Assieme al suddetto DM 14.01.2008, e alla citata Direttiva sui beni vincolati, rappresenta il Corpus *normativo* di riferimento per il calcolo sismico.

5. *D.G.R. del Veneto n.71 del 22 gennaio 2008 "Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 aprile 2006, n.3519 "Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone". Direttive per l'applicazione"*
La D.G.R.in argomento non modifica la zonazione sismica del territorio regionale del Veneto definita dalla D.C.R. n.67/03, ma determina le accelerazioni di riferimento per il calcolo sismico così come introdotte dall'Ordinanza del P.C.M. n. 3519/2006 e confermate nell'Allegato i del DM 14.09.05.
Contenendo l'allegato al DM 14.01.08 le accelerazioni di riferimento al nuovo sistema di calcolo sismico, le accelerazioni di cui alla DGR in argomento sono da utilizzarsi con la previgente normativa, pertanto fino al 30 giugno 2009, come disposto dall'art. 20 della L. 31/08.
Come si rileva dal dispositivo della citata DGR: *"Il progettista* (ndr - con le limitazioni temporali di cui al precedente comma) *può definire gli effetti in ambito locale anche a seguito di specifiche analisi di risposta sismica locale".* La scelta deve essere adeguatamente giustificata, ricorrendo possibilmente a metodologie indagative già in uso o contenute in direttive approvate o in corso di approvazione (es. documento redatto dal gruppo di lavoro del Dipartimento Protezione Civile in merito alla Microzonazione).
Un'ulteriore disposizione contenuta nella DGR riguarda il calcolo sismico in zona 4.
Sempre in relazione alle deroghe applicabili fino al 30 giugno 2009, ii calcolo sismico deve essere effettuato per tutti gli edifici anche per la zona 4, utilizzando il grado di sismicità S=4, così come suggerito dal parere n. 264 del 13.12.2005 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Nell'ambito delle deroghe di cui al comma 1 dell'art. 20 della L. 31/08, per le zone 4 può essere applicato il grado di sismicità S=4.

Edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ed edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso. (art. 2, commi 3 e 4, OPCM 3274/03 Decreto Capo Dipartimento Protezione Civile n. 3685/03 - DGR 3645/03).
È il caso valutare separatamente le disposizioni che attengono all'applicazione della normativa sismica relativa agli edifici cosiddetti "Strategici e Rilevanti", di cui agli elenchi statali e regionali rispettivamente approvati con DCDPC n.3685/03 e con DGR 3645/03.
Il calcolo sismico mediante il DM 14.01.08 è entrato direttamente in vigore il 4 marzo 2008 (comma 4, art.20, L.31/08) per gli edifici c.d. "Strategici e Rilevanti Statali", per procedere al monitoraggio di cui al commi 6 e 7 dell'art.20 del D.L. 248/07.
È da rilevare come in questo elenco siano ricompresi, oltre agli edifici di competenza statale, anche gli *"Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese)"*.
Sono esclusi pertanto dall'obbligo dell'immediata applicazione del nuovo metodo di calcolo le strutture "strategiche o rilevanti regionali" di cui agli allegati alla D.G.R. n. 3645 del 28 novembre 2003, quali ad esempio le strutture ad uso sanitario, gli edifici degli enti locali, gli edifici destinati a protezione civile, le infrastrutture di interesse regionale e le strutture private e pubbliche aperte al pubblico, di rilevante dimensione

Gli uffici regionali della Direzione Regionale Lavori Pubblici, anche per il tramite delle Unità Periferiche del Genio Civile, sono disponibili per gli eventuali chiarimenti.

Distinti saluti.

L'assessore ai lavori pubblici
Massimo Giorgetti

Convegno CNG-GEOFLUID 2008

Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nel proseguire la politica volta a contribuire allo sviluppo ed alle applicazioni delle Scienze della Terra e nel riconoscere al "Geofluid" l'importanza quale Centro Italiano di Promozione e Riferimento per l'aggiornamento tecnico-professionale, ha inteso concedere il proprio patrocinio alla manifestazione "GEOFLUID 2008" apprezzando, tra l'altro, la nuova iniziativa che distingue questa edizione e che si concretizza con la promozione della nuova finestra "Focus Geotermia", in aggiunta alle tematiche consolidate di "Geofluid" (Geotunnel, Geotech, Geocontrol). La scoperta o meglio la riscoperta della eco-compatibile e rinnovabile energia geotermica significa la tardiva valorizzazione di una importante risorsa nazionale, di valenza anche strategica, in un'Italia troppo dipendente dalle fonti non rinnovabili a partire dal petrolio di importazione.
Il Consiglio Nazionale dei Geologi, nell'ambito di tale tematica, parteciperà all'evento il giorno 3 ottobre 2008, ore 15.00 sala B, con un Convegno, di cui si anticipano le tematiche:

USO SOSTENIBILE DELLE RISORSE GEOTERMICHE A BASSA TEMPERATURA:

normativa, progetto, tecnologie, applicazioni

14.30-15.00 - Registrazione partecipanti

15.00 - Introduzione

15.10 - Il modello geologico ed il modello geotermico per l'uso sostenibile delle risorse

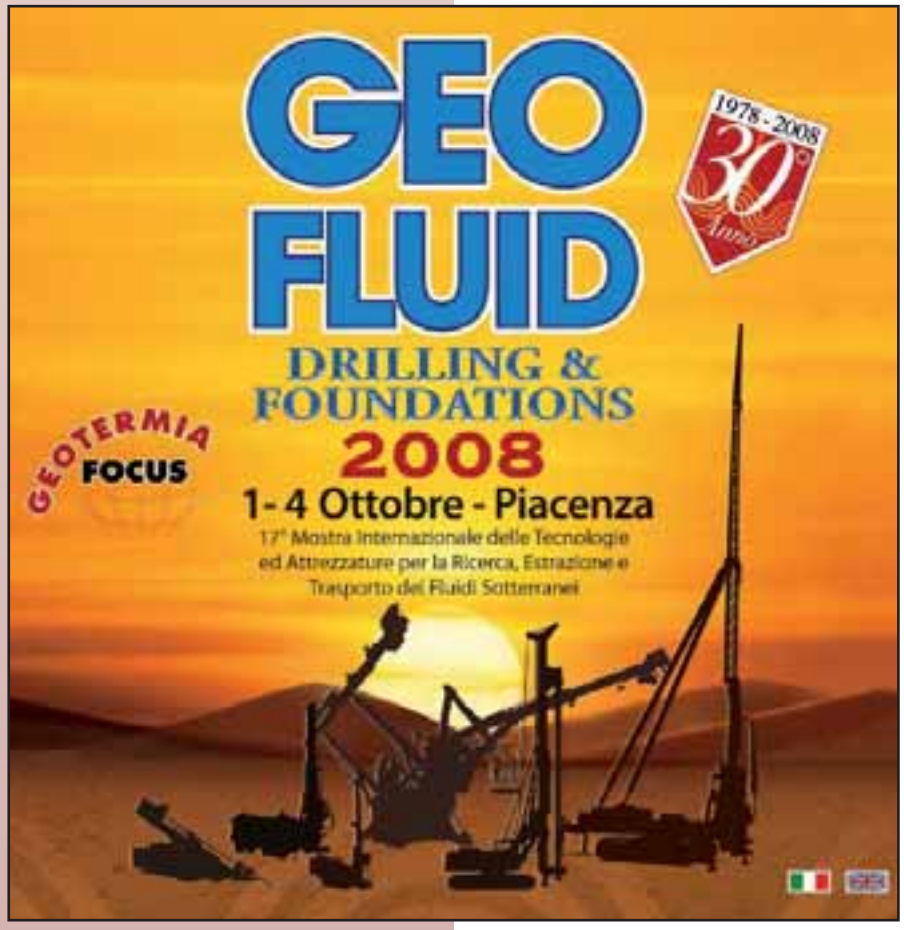

15.30 - La normativa vigente ed i protocolli di indagine per le risorse geotermiche

15.50 - Excursus su pompe di calore e gruppi frigoriferi

16.10 - Macchine di perforazione per sonde geotermiche

16.30 - Il test di risposta termica

16.50 - Tecniche e strumenti di progettazione per la previsione di sostenibilità tecnica ed ambientale

17,10 - Monitoraggio delle risorse geotermiche: verifiche e collaudi

17.30-18.30 - Discussione e conclusione

Accreditamento del Convegno ai fini dell'Aggiornamento Professionale Continuo.
A seguito dell'entrata in vigore del programma sperimentale di Aggiornamento Professionale Continuo la partecipazione al Convegno dà luogo all'acquisizione di n. 4 crediti per l'APC relativo al triennio 2008/2010.

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 – 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 – 68807737 – FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI

Roma, 4 marzo 2008
Rif. P/CR.c/911

CIRCOLARE N. 282

OGGETTO: **Circolare 16 dicembre 1999 n. 349/STC "Decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993, art. 8, comma 6 - Concessione ai laboratori per lo svolgimento delle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce ed il rilascio dei relativi certificati ufficiali" pubblicata sulla GURI, serie generale n. 69 del 23.3.2000. Sentenza TAR Lazio, Roma, III Sezione, n. 1422 del 18 gennaio 2008.**

Si rende noto che il TAR del Lazio, Roma, Sez. III, con sentenza n. 1422 del 18 febbraio 2008, ha annullato la circolare in epigrafe nonché l'art. 8, comma 6, del DPR 21.4.1993 n. 246, nella parte in cui prevede che l'autorizzazione di cui all'art. 20 della legge n. 1086/1971 sia estesa anche alle prove geotecniche sui terreni e sulle rocce.
Il TAR Lazio, Roma, perviene alle sopra accennate conclusioni sostenendo che, per poter qualificare come servizio pubblico una ben definita e rilevante attività economica e renderla, quindi, oggetto di concessione, occorre esplicita previsione legislativa.
A porre specifica riserva di legge in ordine alle limitazioni delle iniziative economiche da parte della pubblica amministrazione è l'art. 41 della Costituzione.
Ne discende che qualsiasi limitazione delle attività imprenditoriali deve essere sorretta da uno specifico atto legislativo, con esclusione, quindi, di ogni diverso atto regolamentare ed a maggior ragione di una circolare amministrativa.
Si apprende da fonti non ancora ufficiali che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si appresterebbe ad impugnare la sentenza in oggetto innanzi al Consiglio di Stato.
Questo Consiglio Nazionale seguirà l'ulteriore sviluppo della questione con la dovuta attenzione per tutte le conseguenti implicazioni di interesse per i geologi.
Si allega il testo integrale della sentenza.

IL PRESIDENTE
Pietro Antonio De Paola

CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GEOLOGI
VIA VITTORIA COLONNA, 40 – 00193 ROMA
TEL. (06) 68807736 – 68807737 – FAX (06) 68807742
E-mail: info@consiglionazionalegeologi.it

A tutti gli
Ordini Regionali dei Geologi
LORO SEDI

Roma, 14 maggio 2008
Rif. P/CR.c/1905

CIRCOLARE N. 284

OGGETTO: **Novità fiscali per i geologi**
Nuovo codice IVA e aggiornamenti su studi di settore.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 16 novembre 2007 è stata approvata la tabella di classificazione delle attività economiche, denominata ATECO 2007 che individua l'attività dei geologi professionisti attraverso il nuovo codice di classificazione ***71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria.***
La nuova tabella, a sei cifre, sostituisce la tabella "ATECOFIN 2004" approvata con il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2003 ed in vigore fino al 31 dicembre 2007 ed i nuovi codici devono, quindi, essere utilizzati negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate a partire dal 1° gennaio 2008.
Come precisato nel provvedimento del Direttore dell'Agenzia, l'adozione della nuova codificazione non comporterà l'obbligo di presentare un'apposita dichiarazione di variazione dati ai sensi degli articoli 35 e 35-ter del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, mentre le dichiarazioni di variazione dati, presentate dopo l'entrata in vigore dell'ATECO 2007, dovranno tener conto dei codici delle attività esercitate così come contenuti nella medesima tabella.
La nuova classificazione trae origine dalle recenti novità, intervenute in ambito europeo, in terna di armonizzazione della codificazione e dalle conseguenti ripercussioni sulla classificazione nazionale costituendo, quindi, la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev. 2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n. 1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).
L'ATECO 2007 è stata definita ed approvata da un apposito comitato che, oltre all'Istat che rappresenta l'ente coordinatore, prevede la partecipazione di numerose figure istituzionali: i Ministeri interessati, gli Enti che gestiscono le principali fonti amministrative sulle imprese (mondo fiscale e camerale, enti previdenziali, ecc.) e le principali associazioni imprenditoriali.
Grazie alla stretta collaborazione avuta con l'Agenzia delle Entrate e le Camere di Commercio, l'Istat è pervenuta ad un'unica classificazione, per cui il mondo della statistica ufficiale, il mondo fiscale e quello camerale adotteranno per la prima volta la stessa classificazione delle attività economiche.
Non diversamente da quanto recato dalla precedente ATECO 2004, nella nuova classificazione il Codice di attività dei geologi è rubricato sotto la voce 71.12 *(Attività degli studi d'ingegneria ed altri studi tecnici,* con riconoscimento, quindi,

della piena appartenenza alla sfera tecnica) cd è attualmente identificato come unico sub-codice (71.12.50) del codice 71.12.5. In particolare, la declaratoria che descrive le attività connesse ai predetti codici copre finalmente l'intero complesso delle attività professionali svolte dai geologi ed è espressa come di seguito riportato:

71.12.50 Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria

- indagini geofisiche, geologiche e sismologiche;
- attività riguardanti le indagini geodetiche: indagini su terreni e confini, indagini idrologiche, indagini geologiche e idrogeologiche, indagini del sottosuolo.

Come anche evidenziato dalle istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, la nuova classificazione introdotta non comporta particolari problemi ai fini dell'applicazione degli studi di settore, considerato che nel nostro caso, così come anche nella maggior parte dei casi, anche con i nuovi codici si rende applicabile lo stesso studio di settore in vigore precedentemente.
È, tuttavia, il caso di evidenziare che il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione del nostro studio di settore SK29U (in vigore dal 2004), oltre al codice 71.12.50 (Attività di studio geologico e di prospezione geognostica e mineraria), riporta anche il codice 72.19.01 (Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo della geologia), giacché la redazione dello stesso discende dai questionari inviati nell'ambito della ricognizione iniziale effettuata dalle Entrate prima della piccola rivoluzione costituita dal rilascio della classificazione ATECO 2004 allorché, per la mancanza di un chiaro ed idoneo codice identificativo in cui i professionisti geologi potessero identificarsi, la platea dei contribuenti era distribuita su più codici.

Come chiaramente indicato nel documento ATECOFIN 2007, il codice 72.19.01 appartiene al gruppo rubricato col codice 72 (Ricerca scientifica e sviluppo) che include tre distinte tipologie di attività:

1) **ricerca di base:** lavoro sperimentale o teorico svolto principalmente per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti dei fenomeni e dei fatti osservabili, *non finalizzato ad una specifica applicazione o utilizzazione;*
2) **ricerca applicata:** *lavoro originale svolto per acquisire nuove conoscenze* e finalizzato principalmente ad una pratica e specifica applicazione;
3) **sviluppo sperimentale:** lavoro sistematico, basato sulle conoscenze esistenti acquisite attraverso la ricerca e/o l'esperienza pratica, condotto *al fine di produrre, sviluppare nuovi materiali, prodotti e apparecchi, di installare nuovi processi, sistemi e servizi e di migliorare sostanzialmente quelli già prodotti o installati.*

Le attività di ricerca e sviluppo sperimentale, incluse in questa divisione, sono suddivise in due ulteriori categorie: scienze naturali e ingegneria (72.19) e scienze sociali e umanistiche (72.20).
La superiore analisi evidenzia che le attività appartenenti al gruppo 72.0 costituiscono attività di "ricerca" (di base o applicata) e non coincidono, quindi, con le tipiche attività professionali di tipo essenzialniente consulenziale. Appare evidente che, a parte eventuali legittimi ma sicuramente limitati casi specifici non aprioristicamente escludibili, la diffusa attribuzione della propria attività professionale all'originario codice 73.10.F, oggi rubricato come 72.19.01, traeva origine dalla mancanza di un chiaro codice specifico e, soprattutto, dal fatto che il codice 73.10.F era l'unico a recare nella sua definizione il termine "geologia", traendo, così, facilmente in inganno i contribuenti meno attenti.
Si ritiene, quindi, di poter affermare che le attività professionali dei geologi siano del tutto coincidenti con quelle complessivamente oggi indicate dal codice 71.12.50.

Per quel che riguarda, poi, la problematica degli studi di settore, si comunica che questo Consiglio Nazionale segue attivamente l'attività dei competenti organi ministeriali al processo di revisione dello studio di settore dei geologi e che, nell'ambito degli incontri sino ad oggi occorsi, è già stata evidenziata anche la problematica relativa ai minori ricavi dei professionisti geologi, a seguito dell'abolizione dei minimi tariffari ad opera del cosiddetto "Decreto Bersani", e la conseguente necessità di rimodulare gli studi tenendo conto delle mutate condizioni del mercato professionale.

In tal senso è da sottolineare che nel corso della riunione della Commissione di Esperti per gli Studi di Settore, tenutasi lo scorso 31 gennaio presso la sede della SO.SE. (Società per gli Studi di Settore), è già stata programmata la revisione dello Studio di Settore SK29U a partire dal periodo d'imposta 2008.

Tale revisione comporterà l'adeguamento dello studio SK29U alle più recenti elaborazioni effettuate per gli studi di settore relativi ai professionisti. La maggiore novità sarà costituita dalla assoluta ininfluenza dei dati contabili (spese, ammortamenti, consumi ecc.) nella determinazione della funzione di ricavo, in quanto la stessa sarà legata principalmente al numero di incarichi.

I dati contabili, pertanto, non concorreranno più alla determinazione della congruità o meno dei compensi dichiarati ma verranno utilizzati esclusivamente al fine di verificarne la coerenza.

Tale nuova impostazione, ad una prima analisi, può ritenersi soddisfacente, in quanto riduce drasticamente le problematiche legate alla eventuale rilevanza delle spese e dei consumi nonché alle divergenze temporali tra costi sostenuti e compensi percepiti, stante il criterio di cassa cui sono sottoposti i professionisti.

Si invitano, pertanto, gli Ordini in indirizzo a fornire eventuali indicazioni su problematiche occorse nel corso dei precedenti periodi d'imposta, la cui valutazione, in maniera anonima e con le ovvie necessarie condizioni di privacy, potranno essere di ausilio nel processo di revisione, che, nei prossimi mesi, vedrà attivamente impegnato questo Consiglio Nazionale.

Sull'argomento, si segnala, infine, che la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (articolo 1, commi da 96 a 117), nell'introdurre il nuovo regime per i contribuenti minimi e marginali con ricavi fino a 30.000 euro (che si applica automaticamente già dal 1° gennaio 2008, come regime naturale del contribuente avente i requisiti previsti dalla norma) e già illustrato con precedente Circolare C.N.G. n. 276 del 17.01.2008, ha previsto l'esplicita esclusione di detti contribuenti dall'applicazione degli studi di settore, con i conseguenti vantaggi in termini di riduzione della pressione fiscale nei confronti delle categorie professionali con ridotta o limitata redditività.

Per quanto riguarda le modalità di compilazione dello studio di settore relativo al periodo di imposta 2007 si rilevano limitate novità di cui, di seguito, si elencano le principali:

– vanno indicate le plusvalenze (rigo G04) e le minusvalenze (rigo G10) relative alla cessione di beni strumentali;
– tra i dati contabili vanno indicati anche gli altri proventi (rigo G03) e gli altri oneri (rigo G12) al fine di verificare la quadratura del prospetto con il reddito di lavoro autonomo dichiarato nel quadro RE del mod. Unico 2008.

Il Presidente
Pietro Antonio De Paola

Nuove procedure operative in Regione Veneto per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Dott. Geol. Giuliano Vendrame
Dirigente Direzionale Ambiente
Regione del Veneto

La Regione Veneto aveva già in passato disciplinato a livello regionale – principalmente con la DGR 21/1/2005, n. 80 – la tematica relativa a terre e rocce da scavo.

L'obiettivo principale della preesistente disciplina regionale era da un lato quello di regolamentare le procedure tecnico-amministrative relative, soprattutto, al rilascio del parere ARPAV (elemento attorno al quale ruotava tutta la procedura che consentiva di escludere a determinate condizioni le terre e rocce da scavo dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti) dall'altro di definire le modalità di verifica della qualità dei siti di origine, diversificandole a seconda della potenziale pericolosità degli stessi in funzione delle pressioni ambientali.

L'entrata in vigore, lo scorso 13 febbraio, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 – che ha riformulato l'art 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – ha determinato una regolamentazione sostanzialmente nuova delle *"Terre e rocce di scavo"*.

Il "nuovo" art. 186, infatti, statuisce che le terre e rocce da scavo possono considerarsi "sottoprodotto" – in funzione del diverso tipo di utilizzo – alle seguenti condizioni ([1]):

a) utilizzo nei processi industriali in sostituzione di materiali di cava (fornaci, impianti lavorazione sabbie e ghiaie, ecc.):
   - il loro impiego sia certo, sin dalla fase della produzione, integrale e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione preventivamente individuato e definito;
   - soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli autorizzati per l'impianto dove sono destinati ad essere utilizzati e non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i suddetti requisiti merceologici e di qualità ambientale ma bensì posseggano tali requisiti sin dalla fase della loro produzione;
   - abbiano un valore economico di mercato;

b) utilizzo per reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati:
   - siano impiegate direttamente nell'ambito di opere o interventi preventivamente individuati e definiti;
   - sin dalla fase della produzione vi sia certezza dell'integrale utilizzo;
   - l'utilizzo integrale della parte destinata a riutilizzo sia tecnicamente possibile senza necessità di preventivo trattamento o di trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo ad emissioni e, più in generale, ad impatti ambientali qualitativamente e quantitativamente diversi da quelli ordinariamente consentiti ed autorizzati per il sito dove sono destinate ad essere utilizzate;
   - sia accertato che non provengono da siti contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del Titolo V della parte quarta; D.Lgs 152/06;
   - le loro caratteristiche chimiche e chimico-fisiche siano tali che il loro impiego nel sito prescelto non determini

rischi per la salute e per la qualità delle matrici ambientali interessate ed avvenga nel rispetto delle norme di tutela delle acque superficiali e sotterranee, della flora, della fauna, degli habitat e delle aree naturali protette. In particolare deve essere dimostrato che il materiale da utilizzare non è contaminato con riferimento ai requisiti dalla destinazione d'uso del medesimo, nonché la compatibilità di detto materiale con il sito di destinazione.

Sulla base di quanto sopra la Giunta Regionale del Veneto ha ritenuto opportuno operare una rivisitazione della regolamentazione vigente in Regione sull'argomento ed ha quindi approvato in data 8 agosto 2008 la Delibera n. 2424 *"Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"* revocando contestualmente la DGRV n. 80/2005.

I punti cardine alla base della DGR 2424/08 sono:

- Individuare una regolamentazione certa, sia dal punto di vista amministrativo/procedurale che dal punto di vista tecnico, delle disposizioni statali per raggiungere gli obiettivi di massima salvaguardia ambientale e di certezza interpretativa da parte degli operatori e degli enti di controllo;
- diversificare le modalità di accertamento analitico della qualità dei siti di produzione, in relazione alla loro potenziale pericolosità conseguente alla vicinanza e/o alla presenza al loro interno di fonti di pressione ambientale;
- consentire la tracciabilità della movimentazione delle terre da scavo, sia per garantire l'"effettività" del loro utilizzo, sia per ampliare il quadro di conoscenza territoriale relativamente alla qualità ambientale dei siti da parte degli vari soggetti coinvolti nella tutela ambientale;
- salvaguardare gli aspetti ambientali con misure atte ad evitare che si verifichino episodi di trasferimento di inquinamento da un sito ad un altro per il solo effetto della ricollocazione inadeguata dei materiali di scavo.

Sulla base di tali principi la delibera delinea le procedure operative da utilizzare in funzione del processo produttivo di origine, così distinto:

A) *Interventi sottoposti a V.I.A. e/o A.I.A.:* il proponente deve allegare al progetto dell'opera dalla quale derivano i materiali di scavo *"un apposito progetto"* contenente la seguente documentazione:
   - dichiarazione che il sito non sia contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica;
   - indagine ambientale del sito effettuata secondo le modalità definite dalla delibera;
   - indicazione dei processi industriali e/o dei siti di destinazione del materiale e dei tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo.

   Alla fine dei lavori il Direttore dei Lavori deve presentare all'Autorità competente all'approvazione del progetto una dichiarazione che attesti i processi industriali e/o i siti idonei nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato individuandone per ciascuno la tipologia e la quantità.

B) *Interventi sottoposti a permesso a costruire o a denuncia di inizio attività (D.I.A.):* Il richiedente deve allegare al progetto relativo all'opera che determina lo scavo:
   - indagine ambientale del sito effettuata secondo le modalità definite dalla delibera;
   - dichiarazione attestante:
     - che il sito non è contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica;
     - i processi industriali e/o i siti di possibile destinazione del materiale;

   Alla fine dei lavori il Direttore dei Lavori deve presentare una dichiarazione che attesti i processi industriali e/o i siti idonei nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato individuandone per ciascuno la tipologia e la quantità.

C) *Lavori pubblici non soggetti né a V.I.A. o A.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia di inizio attività (D.I.A.):* il progetto esecutivo dell'opera dalla quale derivano i materiali di scavo deve essere corredato da un apposito allegato, sottoscritto dal progettista, recante:
   – dichiarazione che il sito non è contaminato o sottoposto ad interventi di bonifica;
   – indagine ambientale del sito effettuata secondo le modalità definite dalla delibera;
   – indicazione dei processi industriali e/o dei siti di destinazione del materiale e dei tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo.

   Alla fine dei lavori il Direttore dei Lavori deve presentare all'Autorità competente all'approvazione del progetto una dichiarazione che attesti i processi industriali e/o i siti idonei nei quali il materiale è stato effettivamente utilizzato individuandone per ciascuno la tipologia e la quantità.

D) *Interventi non sottoposti né a V.I.A., né a A.I.A., né a permesso a costruire, né a denuncia di inizio attività (D.I.A.):* si tratta di modesti lavori di manutenzione e/o di riparazione che producono quantità poco significative di materiale di scavo, spesso quasi del tutto riutilizzato in cantiere e che non sono sottoposti ad alcun provvedimento autorizzativo, né espresso né tacito. In questi casi i materiali di scavo riutilizzati in sito non necessitano di alcuna procedura di verifica, mentre quelli esportati, in quanto esuberanti le necessità di riuso in cantiere, possono essere gestiti come sottoprodotti nel rispetto delle modalità specificate dalla delibera in funzione della tipologia del processo produttivo:
   – attività di manutenzione e/o di riparazione alle infrastrutture (reti viarie, ferroviarie) e ai sottoservizi (fognature, acquedotti, gas, elettricità, telefoniche, ecc.);
   – attività di florivivaismo (manutenzione aree verdi, a parco, a giardino, ecc.);
   – attività di manutenzione ordinaria;
   – attività di manutenzione alvei di scolo ed irrigui.

E) *Utilizzo di terre e rocce provenienti da aree oggetto di procedure di bonifica:* è disciplinato dal progetto di bonifica redatto ed approvato secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 152/2006.

Risulta quindi che per poter classificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti è necessario svolgere – per qualsiasi tipologia di sito in cui si debba realizzare un intervento che comporti l'effettuazione di scavi – un'indagine ambientale al fine di rappresentare in modo adeguato le caratteristiche del terreno da scavare.

La Delibera, pertanto, specifica che qualsiasi indagine ambientale dev'essere dimensionata almeno sulla base delle seguenti verifiche preliminari:
– inquadramento geologico dell'area;
– analisi storica delle attività umane svolte nel sito;
– fonti di pressione ambientale eventualmente presenti.

In relazione agli esiti dell'indagine preliminare ed alle dimensioni areali dello scavo la Delibera definisce il numero minimo di punti di indagine, le modalità di campionamento e le analisi chimiche ([2]) da effettuare per le seguenti casistiche:

A) *Opere/interventi da svolgere in aree pubbliche o private interessate dalla presenza di:*
   – *attività industriali o artigianali (in essere o dismesse);*
   – *serbatoi o cisterne interrate che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate;*

B) *Opere/interventi da realizzare in aree pubbliche o private ubicate:*
   – *entro una fascia di 20 metri dal bordo stradale di strutture viarie di grande traffico;*
   – *in prossimità di insediamenti che possano aver influenzato le caratteristiche del sito stesso mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera;*

C) *Opere/interventi da svolgere nei corsi d'acqua (manutenzione, risezionamento, vivificazione, ecc.);*

D) *Opere/interventi da svolgere in aree diverse dalle precedenti.*

A seguito degli esiti dell'indagine ambientale le modalità di utilizzo delle terre e rocce da scavo sono le seguenti:

A) Reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati:
   1. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006, possono essere utilizzate in qualsiasi sito, a prescindere dalla sua destinazione;

2. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B della succitata tabella 1 sono utilizzabili limitatamente a:
   a) realizzazione di sottofondi e rilevati stradali e ferroviari, arginature di corsi d'acqua;
   b) siti a destinazione produttiva (artigianale, industriale e commerciale), purché i test di cessione rispettino i valori della tabella 2 dell'allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006.

   Va sottolineato che qualora le terre e rocce da scavo indagate abbiano una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti della succitata tabella 1 in funzione della destinazione d'uso dell'area di produzione devono essere attivate le procedure di bonifica previste dal D.Lgs. 152/06.

B) Processi industriali in sostituzione dei materiali di cava:
   1. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti rientra nei limiti di cui alla colonna A della succitata tabella 1 possono essere utilizzate in qualsiasi processo industriale, in sostituzione dei materiali di cava, a prescindere dalla sua tipologia.
   2. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti è compresa fra i limiti di cui alle colonne A e B possono essere utilizzate solo negli impianti industriali nei quali le loro caratteristiche fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di prodotti o manufatti merceologicamente ben distinti dalle terre e rocce di partenza o da loro frazioni (ad es. processi termici per la produzione di cemento, cottura di laterizi, ecc.).
   3. Le terre e rocce da scavo la cui concentrazione di inquinanti supera i limiti di cui alla colonna B della tabella 1 dell'allegato 5 alla Parte IV - Titolo V del D.Lgs. n. 152/2006, non possono essere utilizzate in alcun impianto tranne nel caso in cui tale utilizzo sia disciplinato dal progetto di bonifica redatto ed approvato secondo le modalità previste dalla disciplina di cui allo stesso Titolo V, Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006.

Da ultimo va evidenziato che:
- le disposizioni relative alle terre e rocce da scavo si applicano ai materiali di scavo naturali e non ai materiali di origine antropica quali ad esempio: detriti da demolizione, residui di scarifica stradale, calcestruzzi, ecc.;
- per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati, anche con l'utilizzo di terre e rocce provenienti da altri siti, deve essere comunque acquisito lo specifico provvedimento amministrativo che la legge, a seconda della tipologia di intervento, prevede per consentirne la realizzazione; i provvedimenti relativi alle opere dalle quali derivano i suddetti materiali, infatti, non costituiscono titolo abilitativo per la realizzazione delle opere ove possano essere utilizzati;
- le eventuali lavorazioni effettuate sui materiali di scavo finalizzate ad ottimizzarne l'utilizzo (quali, ad esempio: la vagliatura, il lavaggio, la riduzione volumetrica, l'essiccazione mediante stendimento al suolo ed evaporazione e la stabilizzazione geotecnica mediante trattamento a calce o cemento) non incidono sulla classificazione come sottoprodotto degli stessi in quanto non costituiscono *"trattamenti o trasformazioni preliminari"* indicati all'art. 186 bensì lavorazioni che consentono di rendere maggiormente produttivo e tecnicamente efficace l'utilizzo di tali materiali (in sostanza si tratta delle stesse lavorazioni che si praticano sui materiali di cava proprio per ottimizzarne l'utilizzo), ferma restando la compatibilità delle frazioni ottenute con i siti di destinazione e l'integrale utilizzo della parte dei materiali destinati a riutilizzo;
- non sono soggetti alla normativa in materia di terre e rocce da scavi disciplinata dall'articolo 186 del D.Lgs. n. 152/2006 i miglioramenti fondiari che:
  a) determinano esportazione di materiali a scopo industriale ed edilizio o per opere stradali o idrauliche, e sono quindi soggetti alla legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 sulle attività di cava;
  b) non determinano esportazione di materiale, e, quindi, si sostanziano solo in movimentazione di terreno, ai fini agronomici, nell'ambito dello stesso fondo.

---

(1) Fermo restando che la presentazione della documentazione prevista dall'articolo 186 è facoltativa in quanto necessaria esclusivamente al fine di qualificare i materiali di scavo quali sottoprodotti; pertanto in caso di mancanza della documentazione prescritta il materiale dovrà essere gestito come rifiuto.

(2) La Delibera prevede che le indagini analitiche possano essere omesse nei soli casi in cui i dati bibliografici a disposizione siano tali da determinare nel tecnico che esegue l'indagine ambientale il convincimento di attestare la qualità del sito anche senza ricorrere a verifiche analitiche. In questo caso tali elementi oggettivi dovranno essere ben evidenziati nella relazione dell'indagine ambientale ed il tecnico assume la piena responsabilità di quanto dichiarato. Analogamente non è necessaria a priori l'esecuzione di ulteriori indagini per Opere/interventi da realizzare in aree pubbliche o private interessate da procedimenti di bonifica conclusi ed ove la Provincia ha provveduto al rilascio del certificato previsto dall'art. 248 del d.lgs. n. 152/2006.

Indagini ambientali

Il pressapochismo non paga

Dott. Geol. Renato Bartolomei
Libero professionista in Vicenza

Nel n. 61 di *Veneto Geologi* del gennaio-marzo 2008 è apparsa una breve nota relativa ai problemi dell'inquinamento del sottosuolo che evidenzia, in modo molto sintetico, la complessità del problema. (UN'ACCURATA CONOSCENZA DEL TERRENO ALLA BASE DI OGNI INTERVENTO DI BONIFICA - Paolo Spagna).
In essa si trova una frase particolarmente significativa per il geologo professionista: *"… è indispensabile preventivamente conoscere la situazione geologica del sottosuolo contaminato sia dal punto di vista stratigrafico che idrologico, e questo anche per un immediato vantaggio economico nell'approntamento delle operazioni di bonifica".*
La frase, pur nella sua scontata ovvietà, si richiama ad una realtà che, spesso con l'alibi del contenimento delle spese, nasconde incapacità a condurre in modo adeguato le "indagini ambientali".
Parecchi anni or sono (sembra una favola!) nell'area dove era insediato un complesso industriale di prodotti chimici si rinvenne, in alcuni pozzi, un'acqua con sensibili concentrazioni di inquinanti sulla cui provenienza non potevano esserci dubbi.
Questi pozzi, costruiti per uso agricolo, erano posti, dal punto di vista idraulico, a valle dell'area industriale e non superavano, per motivi stratigrafici, la profondità di cinque metri da piano campagna.
A causa di questa pericolosa situazione fu condotta una campagna di "indagini ambientali", sia in sito che in laboratorio, allo scopo di definire i limiti spaziali del fenomeno e di progettare conseguentemente interventi atti a contenere e, al limite, annullare il diffuso inquinamento.
Furono così definite le condizioni litostratigrafiche del sottosuolo fino ad una profondità massima di una quindicina di metri e prelevati campioni di terreno da analizzare in laboratorio chimico; non risulta che furono eseguite prove di tipo geotecnico, quali "classificazione" e "permeabilità".
Purtroppo buona parte della documentazione tecnica relativa a questi interventi non fu rintracciabile e quel poco che si poté rintracciare risultò incerto e poco significativo.
Sicuramente in queste indagini mancò il riferimento alle procedure previste dalle "indagini ambientali" e al "sistema di qualità".
È certo che i sondaggi furono eseguiti con la tecnica della rotazione con carotiere semplice e con tubi di rivestimento infissi a circolazione d'acqua probabilmente secondo le normali procedure di quelli geognostici.
Fu accertato che il sottosuolo era costituito dalla successione di tre litotipi a caratteristiche geolitologiche sensibilmente diverse.
I primi 3 - 4 m da p.c. di sottosuolo erano costituiti da livelli "permeabili", prevalentemente sabbiosi-ghiaiosi frammisti a materiale grossolano di riporto e contenevano una falda idrica. Essi poggiavano su uno strato dello spessore di 7 - 8 m di argille abbastanza consistenti e "praticamente impermeabili" estese in modo continuo sotto l'area occupata dal complesso industriale.
Seguivano più metri di terreni alluvionali ghiaiosi sabbiosi con abbondante matrice limo argillosa a cui attribuire una permeabilità medio-bassa; non furono individuate delle vere e proprie falde idriche.
Dalle analisi chimiche, eseguite su più campioni di terreno costituiti dai tre litotipi, risultò che l'inquinamento era ovunque presente in forma grave; il forte e diffuso inquinamento dello strato argilloso, che in genere rappresenta una barriera alla diffusione degli inquinanti, sorprese e preoccupò.
Sulla base di questi dati fu di conseguenza redatto un primo progetto di massima di bonifica del sottosuolo; esso sconcertò per le dimensioni faraoniche e per i costi allucinanti.
Successivamente, a seguito di più attente valutazioni, fu condotta una seconda campagna di indagini secondo reali ed accertate procedure di tipo ambientale e geotecnico; le indagini furono condotte con molto rigore, utilizzando personale esperto, imprese qualificate e procedure esecutive rispondenti alle linee guida realizzate dal DIPARTIMENTO DIFESA DEL SUOLO.
Particolare attenzione fu riservata al prelievo dei campioni di gas, acqua e terreno.
Dall'insieme dei nuovi dati risultò:

a) *lo strato più superficiale ghiaioso sabbioso con riporto era effettivamente inquinato con prodotti sicuramente riconducibili all'attività dell'azienda in oggetto;*
b) *lo strato argilloso intermedio non era inquinato;*
c) *le ghiaie sabbiose di fondo risultarono moderatamente inquinate ma da elementi chimici non riconducibili a quelli dell'attività dell'azienda in oggetto e presumibilmente provenienti da altri siti a monte.*

Per giustificare questa nuova situazione non resta che ritenere che le prime indagini ambientali furono eseguite utilizzando personale poco esperto, attrezzature inadeguate e principalmente non mettendo in atto, con rigore e continuità e manovra dopo manovra, la pulizia degli attrezzi a continuo contatto con il terreno così da non permettere la veicolazione artificiale degli inquinanti tra i vari strati di terreno ed evitare i così detti *"inquinamenti incrociati – cross-contamination".*
Il nuovo *"modello concettuale dei sito"* risultò molto più rigoroso dal punto di vista lito-stratigrafico e completamente diverso da quello ambientale e decisamente molto meno grave del precedente; evidentemente lo strato intermedio argilloso aveva veramente agito da barriera impermeabile alle acque inquinate superficiali.
Il nuovo progetto di bonifica risultò molto meno invasivo e complesso da eseguire e con costi decisamente molto contenuti; i più trassero un sospiro di sollievo, una minoranza, interessata alla bonifica, rimase tristemente delusa.
Da quanto scritto si può trarre la "morale" che il professionista, desideroso di cimentarsi con questo complesso e delicato settore di indagini, è bene che dedichi del tempo a studiare molto seriamente le varie prescrizioni di legge e pubblicazioni esistenti in materia.
Tra queste merita una particolare attenzione per la validità dei contenuti, per la dovizia di consigli pratici e per la buona dose di buon senso il MANUALE PER LE INDAGINI AMBIENTALI NEI SITI CONTAMINATI dell'APAT - Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici oltre che ai conosciuti Decreti Ministeriali, Codici Ambiente, Delibere Regionali e Provinciali (dal DM 471/99,al D.Lgs. 4/08,e succ.).
Questo manuale è articolato in nove articoli ognuno dei quali tratta specifiche problematiche:
1. GAS - 2. SUOLO - 3 ACQUE SOTTERRANEE - 4. ACQUE SUPERFICIALI - 5. SEDIMENTI FLUVIALI E LACUSTRI - 6. RILIEVO TOPOGRAFICO - 7. SISTEMA DI QUALITÀ - 8. CARATTERISTICHE DEI CONTAMINANTI – IL PIANO DI CARATTERIZZAZIONE.

Buona lettura

Dott. Geol. Arcangelo Pirrello
Presidente EPAP

L'Assistenza Sanitaria

Nei momenti di malattia, i professionisti hanno la necessità di poter contare su interventi di assistenza non solo qualificati ma anche rapidi. Ogni giorno di malattia infatti, oltre ai pesanti disagi che implica di per sé, comporta per il libero professionista mancati guadagni che possono incidere anche in modo significativo sulla sua situazione economica aumentando, talvolta in modo marcato, le preoccupazioni sociali, familiari e di sopravvivenza stessa.
Da tali considerazioni è partita l'EPAP nella ricerca di una forma efficace di assistenza sanitaria integrativa che offrisse un efficace servizio di supporto ai colleghi iscritti, sia riguardo alle modalità di utilizzo dell'assistenza sanitaria integrativa, sia per quanto attiene il puntuale pagamento dei rimborsi. Il tutto racchiuso in una formula contrattuale personalizzata alle esigenze dei professionisti iscritti.
La scelta è stata EMAPI – l'acronimo sta per Ente di mutua assistenza per i Professionisti Italiani – al quale aderiscono già ENPAP; ENPAPI, ENPACL, EPPI, la Cassa Forense, la Cassa dei Geometri, la Cassa notariato e da adesso anche EPAP. Si tratta di una buona assistenza sanitaria integrativa coperta dalle Assicurazioni Generali che si sono aggiudicati l'appalto in seguito ad una gara europea.
Gli iscritti di Epap Professionisti e Pensionati in attività, diventeranno, se lo vorranno, assistiti di EMAPI ed avranno accesso alle prestazioni della Sezione Garanzie "A", ovvero quella dei Grandi Rischi. Per questa specifica Sezione Garanzie "A", e per i colleghi iscritti in regola con i versamenti, l'Epap darà un contributo al premio assicurativo che sarà prossimo al 100%. Sul piano pratico l'Ente assicurerà gratuitamente tutti gli iscritti in regola con i contributi per i "grandi rischi". Non potendo però ipotizzare il futuro – e soprattutto le risorse effettive di EPAP per il futuro – il contributo al premio, nelle intenzioni del CdA e del CIG prossimo o uguale al 100%, sarà fissato di anno in anno; potrebbe succedere (speriamo mai) che per un anno l'EPAP non potrà affrontare il contributo del 100% ed allora fisserà il contributo nel 95% piuttosto che nel 90% ed il collega iscritto dovrà coprire il restante 5% o 10% che corrisponde a pochi euro.
È comunque consentito a tutti i colleghi iscritti (tutti, anche chi non è in regola con i contributi e dunque non usufruisce del contributo EPAP fin quando non si sarà masso in regola) di iscriversi individualmente ad EMAPI ed ancora a tutti di estendere volontariamente le stesse prestazioni al proprio nucleo familiare. Tutti gli iscritti possono inoltre, sempre volontariamente, aggiungere un programma assicurativo ulteriore (le cosiddette "Garanzie B") che integri e completi quello di base o "dei grandi rischi" per il quale l'EPAP elargisce il contributo prossimo al 100%.
L'assicurazione sanitaria EMAPI sarà presentata ufficialmente al 1° congresso dell'EPAP che si svolgerà a Roma l'8 ed il 9 ottobre. Nel frattempo tutti gli iscritti riceveranno notizie precise a casa e potranno comportarsi di conseguenza.
Vediamo adesso schematicamente l'assicurazione sanitaria.

LE PRESTAZIONI
GARANZIA A

GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI EVENTI MORBOSI

Massimale	**€ 360.000,00 anno/nucleo**
Franchigia e scoperti	**Non previste** Nel caso, sia la struttura sanitaria sia il personale medico, siano **ambedue** convenzionati. **Prevista** Per quello dei due soggetti (o struttura sanitaria o personale medico) che non sia convenzionato: franchigia fissa di € 300,00 per sinistro e scoperto pari al 15% con un massimo di € 2.000,00.
Ospedaliere	**Ricovero per Grande intervento** - Onorari medici per ogni soggetto partecipante all'intervento; - diritti sala operatoria; - materiale di intervento compresi gli apparecchi protesici applicati durante l'intervento; - assistenza medica ed infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali ed esami, purché relativi al periodo di ricovero ed alla patologia che comporta il ricovero; - rette degenza. In caso di trapianto sono comprese le spese sanitarie relative al donatore sostenute durante il ricovero e le prestazioni successive al ricovero sono estese a 180 gg. **Ricovero senza intervento per Grave evento morboso** - Rette degenza; - assistenza medica, infermieristica, cure, accertamenti diagnostici, trattamenti fisioterapici e rieducativi, prestazioni sanitarie in genere, medicinali ed esami effettuati durante il penodo di ricovero.
Trattamento medico	**Per Grave Evento Morboso** • Visite specialistiche; • esami ed accertamenti diagnostici; • terapie mediche, chirurgiche, riabilitative e farmacologiche; • spese per prestazioni infermieristiche professionali ambulatoriali o domiciliari, su prescrizione specialistica, escluse quelle meramente assistenziali, sostenute nei 180 giorni successivi alla prima diagnosi dell Evento Morboso avvenuta dopo la decorrenza contrattuale ed entro il massimo rimborsabile di € 15.500,00 per assicurato e per anno.

GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI EVENTI MORBOSI

Visite ed accertamenti pre ricovero ospedaliero (e ad esso correlati)	La copertura opera - **Per grandi interventi:** nei 125 giorni precedenti il ricovero. - **Per gravi eventi morbosi:** nei 100 giorni precedenti il ricovero.
Visite ed accertamenti post ricovero ospedaliero (e ad esso correlati)	La copertura opera - **Per grandi interventi:** nei 155 giorni successivi alla cessazione del ricovero. - **Per gravi eventi morbosi:** nei 120 giorni successivi alla cessazione del ricovero (con un sottolimite di € 13.000,00 anno/nucleo).
Accompagnatore	**Solo per Grandi interventi chirurgici** fino al limite di € 110,00 al giorno per un periodo massimo di 30 gg.
Assistenza infermieristica individuale durante il ricovero ospedaliero	Fino ad un massimo di € 2,600,00 anno/nucleo.
Trasporto sanitario (all'Istituto di cura e ritorno) **dell'Assicurato e dell'accompagnatore**	- Fino ad un massimo di - € 2.000,00 per ricoveri in stati dell'UE; - € 4.000,00 resto del mondo.
Protesi ortopediche	Fino ad un massimo di € 5.200,00 anno/nucleo, purché conseguenti a sinistro risarcibile a termini di polizza verificatosi durante la validità della polizza stessa. Escluse le protesi acustiche.
Costi funerari e rimpatrio salma	Fino ad un massimo di € 5.000,00 in caso di decesso all'estero conseguente a sinistro risarcibile a termini di polizza per costi funerari e rimpatrio salma.
Diaria sostitutiva in caso di ricovero in struttura pubblica	Nel caso in cui non sia presentata richiesta di rimborso sono corrisposti, a partire dal 4° giorno di ricovero, € 155,00 per un massimo di 180 giorni.

GRANDI INTERVENTI CHIRURGICI E GRAVI EVENTI MORBOSI

Day hospital	Il Day hospital con intervento chirurgico è equiparato al ricovero con intervento chirurgico. Il caso di Day hospital senza intervento chirurgico in cui la cartella clinica rimanga aperta per un periodo superiore a 3 giorni viene equiparato a ricovero.
Indennità per grave invalidità permanente da infortunio (garanzia valida per il solo iscritto caponucleo)	In caso di infortunio che comporti un'invalidità permanente parziale di grado superiore al 66%, per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano da considerarsi indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute: indennizzo pari al capitale assicurato ovvero ad €40.000,00. (La garanzia è operativa, qualora attivata, per le sole Casse che aderiscono in forma collettiva)
Prestazioni di assistenza	- Rientro dal ricovero di primo soccorso; - viaggio di un familiare all'estero; - invio di medicinali urgenti all'estero; - rimpatrio sanitario.

LE PRESTAZIONI GARANZIA B

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA GLOBALE
(la sua operatività è condizionata ed aggiuntiva all'attivazione della Garanzia A)

Termini di carenza	La garanzia decorre - dopo 200 gg dal giorno di effetto della copertura; - dopo 230 gg dal giorno di effetto della copertura per il parto; - dopo 150 gg dal giorno di effetto della copertura. La garanzia non opera per le spese sostenute per le conseguenze di stati patologici diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati anteriormente alla data di prima adesione e per le conseguenze di infortunio avvenuto precedentemente alla decorrenza. **(I termini di carenza non vengono applicati qualora l'Assicurato sia stato assicurato nell'annualità precedente con polizza sanitaria di uguale portata stipulata attraverso le Casse o Enti di appartenenza aderenti ad EMAPI.** **A conferma della posizione assicurativa di provenienza l'Assicurato dovrà inviare unitamente alla eventuale richiesta di rimborso, copia di un certificato attestante l'assicurazione dell'annualità precedente).**
Massimale	**€ 260.000,00 anno/nucleo**
Franchigia e scoperti	**Non previste** Nel caso, sia la struttura sanitaria sia il personale medico, siano **ambedue** convenzionali. **Prevista** Per quello dei due soggetti (o struttura sanitaria o personale medico) che non sia convenzionato. - Franchigia fissa di €300,00 per sinistro e scoperto pari al 15% con un massimo di €1.750,00.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA GLOBALE
(la sua operatività è condizionata ed aggiuntiva all'attivazione della Garanzia A)

Ricovero (CON e SENZA intervento chirurgico) **ed intervento chirurgico ambulatoriale**	**Durante il ricovero** Assistenza medica, medicinali, cure, prestazioni mediche e infermieristiche, consulenze medico-specialistiche, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici durante il periodo di ricovero, inoltre tutte le prestazioni sanitarie. **In caso di intervento chirurgico** Onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'assistente, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento; diritti di sala operatoria e materiale di intervento ivi comprese le endoprotesi. I trattamenti fisioterapici e rieducativi sono compresi nella garanzia nel caso di ricovero con intervento chirurgico e nel caso di ricovero senza intervento chirurgico a seguito di infortunio certificato da referto di Pronto Soccorso. **Assistenza infermieristica privata individuale** Fino al limite di € 110,00 al giorno per un periodo massimo di 30 gg per ricovero.
Visite ed accertamenti pre-ricovero (e ad esso correlati)	La copertura opera nei 90 giorni antecedenti al ricovero: esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche.
Rette di degenza	Per i soli ricoveri fuori rete convenzionata la garanzia è prestata con il limite di € 200,00 al giorno più il 50% della eccedenza. Tale limite non opera per le degenze in reparti di terapia intensiva.
Accompagnatore	Fino al limite di € 110,00 al giorno per un periodo massimo di 30 gg.
Visite ed accertamenti post-ricovero (e ad esso correlati)	La copertura opera nei 120 giorni successivi al ricovero: esami e accertamenti diagnostici, medicinali non mutuabili prescritti dal medico curante all'atto delle dimissioni dall'istituto di cura, prestazioni mediche, chirurgiche, infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi e cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera); i trattamenti fisioterapici o rieducativi e le cure termali sono compresi nel caso di ricovero con intervento chirurgico e nel caso di ricovero senza intervento chirurgico a seguito di infortunio certificato da referto di Pronto Soccorso.
Parto cesareo	Equiparato a ricovero con intervento ad eccezione delle spese pre ricovero, assistenza infermieristica individuale e retta accompagnatore.

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA GLOBALE
(la sua operatività è condizionata ed aggiuntiva all'attivazione della Garanzia A)

Parto fisiologico e aborto terapeutico	Equiparato a parto cesareo con la precisazione che nei 120 gg. post-parto sono comprese solo 2 visite di controllo. Se effettuato senza servizio di convenzionamento diretto il limite massimo di rimborso è di € 3.000,00 anno/nucleo.
Day hospital	Il Day hospital con intervento chirurgico è equiparato al ricovero con intervento chirurgico. Il caso di Day hospital senza intervento chirurgico in cui la cartella clinica rimanga aperta per un periodo superiore a 3 giorni viene equiparato a ricovero.
Diaria sostitutiva in caso di ricovero presso struttura pubblica	Nel caso in cui non sia presentata richiesta di rimborso sono corrisposti: - € 105,00 per ogni giorno di ricovero per un massimo di 100 gg/ricovero; - € 52,50 giornaliere in caso di Day hospital.
Extra-ospedaliere e domiciliari	Fino ad un massimo di € 5.000,00 anno/nucleo. Scoperto del 20% con il minimo di € 50,00 per ogni accertamento diagnostico, ciclo di terapia e visita specialistica; rimborso dei ticket al 100%. È necessaria la prescrizione medica indicante la patologia o il sospetto diagnostico che ha reso necessaria la prestazione. - Extraospedaliere (vedi elenco I - prestazioni di **Alta diagnostica radiologica e Trattamenti radiochemioterapici, dialitici e laserterapici)**; - sottolimite di € 1.800,00 anno/nucleo, fermo lo scoperto del 20% con il minimo di € 50,00 per visite specialistiche e accertamenti diagnostici (non compresi nell'elenco I). Non vengono rimborsate le analisi di laboratorio, la fisioterapia, le visite pediatriche e gli accertamenti odontoiatrici e ortodontici.
Cure dentarie	• € 2.000,00 anno/nucleo per cure dentarie a seguito di infortunio certificato da referto di pronto soccorso. • € 3.000,00 anno/nucleo per protesi dentarie a seguito di infortunio certificato da referto di pronto soccorso (massimo di € 400,00 per elemento di protesi). • Visita di controllo e ablazione del tartaro esclusivamente in strutture convenzionate (operante per il solo caponucleo).

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA GLOBALE
(la sua operatività è condizionata ed aggiuntiva all'attivazione della Garanzia A)

Altre garanzie	**a.** Check-up (operante per il solo caponucleo) una volta l'anno ed in un'unica soluzione, in strutture sanitarie convenzionate previa prenotazione: prelievo venoso, ALT, AST, gamma GT, glicemia, colesterolo totale, colesterolo HDL, trigliceridi, urea, creatinina, emocromo, tempo di tromboplastina parziale (PTT), tempo di protrombina (PT), VES, esame urine. In alternativa la Società rimborsa le garanzie sopra elencate col limite di €250,00 anno/persona. Per gli uomini: elettrocardiogramma da sforzo. Per le donne: ecodoppler arti inferiori. In aggiunta oltre i 50 anni di età: - per gli uomini (una volta l'anno): PSA (specifico antigene prostatico); - per le donne (una volta ogni due anni): mammografia. • Per i bambini assicurati di età inferiore ai 3 anni le garanzie sono operative anche per eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti. • Cure per il neonato nel primo mese di vita sono in copertura le spese sostenute durante il periodo di ricovero post-parto, per degenza, cure, accertamenti diagnostici anche a scopo preventivo e tutte le spese connesse, ferma la condizione che entro un mese il neonato venga formalmente inserito nel nucleo familiare assicurato.
Prestazioni di assistenza	- Rientro dal ricovero di primo soccorso; - viaggio di un familiare all'estero; - invio di medicinali urgenti all'estero; - rimpatrio sanitario.

ELENCO I - ALTA DIAGNOSTICA E TERAPIE.
Alta diagnòstica radiologica (esami stratigrafici e contrastografici)

Amniocentesi, Angiografia, Arteriografia, Artrografia, Broncografia, Broncoscopia, Cateterismo cardiaco, Cisternografia, Cistografia, Clisma opaco, Colangiografia, Colangiografia percutanea, Colecistografia, Coronarografia, Crioterapia, Dacriocistografia, Discografia, Doppler, Ecocardiografia, Ecocolordoppler, Ecodoppler, Ecotomografia, Elettrocardiografia, Elettroencefalografia, Elettromiografia, Elettroscopia, Endoscopia, Fistolografia, Flebografia, Fluorangiografia, Galattografia, Holter, Isterosalpingografia, Linfografia, Mammografia, Mielografia, Moc, Oronografia, Pneumoencefalografia, Retinografia, Risonanza Magnetica Nucleare, Rx esofago, Rx tubo digerente, Scialografia, Scintigrafia, Splenoportografia, Tomografia a Emissione di Positroni (PET), Tomografia Assiale Computerizzata (TAC), Tomografia logge renali, Tomoxerografia, Tomografia torace, Tomografia in genere, Urografia, Vesciculodeferentografia, Villocentesi.
Trattamenti radiochemioterapici, dialitici e laserterapici Chemioterapia, Radioterapia, Dialisi, Laserterapia a scopo fisioterapico.

Salute a tutti gli iscritti

MOVIMENTI ALBO

ISCRIZIONE

Albo Professionale

MORI	Antonio	Arzignano	VI	11-07-08	n. 744

Trasferimento da altri Ordini:

VELTRI	Fabio	Lavagno	VR	11-07-08	n. 743
	(dalla regione Calabria)				

CANCELLAZIONE

CASARIN	Diego	Jesolo (VE)

chiandetti editore

GIAN PAOLO SASSANO — CIPRIANO CARCANO

GEOLOGIA ECONOMICA E GIACIMENTI MINERARI

«Geologia economica e Giacimenti Minerari» di G.P. Sassano e C. Carcano è un testo che tratta argomenti riguardanti svariate discipline geo-minerarie quali: politica delle risorse minerarie, calcolo delle riserve minerarie, arte mineraria, cenni di tecniche delle perforazioni, prospezione geomineraria, concetti di metallogenesi, giacimenti.
Proprio per l'ampio spettro di discipline scientifiche affrontate, il testo ha necessariamente carattere monografico, nel senso che gli Autori hanno selezionato precisi argomenti a scapito di altri che hanno dovuto trattare brevemente o addirittura tralasciare.
Tale approccio di stile «nord-americano» presenta l'indubbio vantaggio di fornire, al lettore che intende documentarsi su argomenti giacimentologici e minerari, un ampio panorama di nozioni scientifiche e tecniche e delle indispensabili e complesse interazioni che tra esse devono esistere affinché una realtà geo-giacimentalogica si possa trasformare in un bene economico minerario.
Questo testo, quindi, si rivolge a chiunque intenda avvicinarsi all'affascinante e complesso mondo della genesi, concentrazione e sfruttamento dei minerali metallici, considerato il buon livello di informazione scientifica che esso fornisce corredata com'è da una ampia bibliografia che rimanda il lettore più esigente ad ulteriori indagini conoscitive su testi più specialistici.

Prof. Alfredo Ferrario

Pubblicazione di
Pagine 508

Formato 15,5 x 21 cm

Prezzo € 15,00
più € 5,00 di spedizione PT

Pagamento
in contrassegno

Per ulteriori informazioni **Cartostampa Chiandetti srl** | **Via Vittorio Veneto 106 - Reana del Rojale / Udine / Italy**
Tel. 0432.857054 - Fax 0432.857712 - geoide@chiandetti.it

RI.CERT.

Affidabilità per le vostre indagini geognostiche

Il vostro interlocutore per la geotecnica

RI.CERT. esegue prove su tutti i tipi di terreni e rocce con prove sia fisico-meccaniche che chimico-mineralogiche, analizza un'ampia gamma di materiali naturali e di prodotti per l'edilizia e l'ambiente, cura la qualificazione delle materie prime (aggregati lapidei, argille, terre, pietre naturali da taglio, leganti idraulici, etc.).

RI.CERT. dispone di 700 mq di laboratorio attrezzato con vasto parco macchine, presse di varia portata, celle di Hoek, edometri, macchine di taglio, granulometro laser, spettrometro a fluorescenza, diffrattometro, porosimetri a mercurio, macchina per la gelività…

RI.CERT. sviluppa progetti di ricerca, sperimentazione e innovazione tecnologica nel settore dei materiali naturali.

RICERCA CERTIFICAZIONI MATERIALI E GEOTECNICA

RI.CERT. s.c.ar.l. Viale del Lavoro, 6 • 36030 Monte di Malo [VI] • Tel. 0445 605838 • Fax 0445 581430 • ri.cert@virgilio.it

CERTIFICATA SOA
OS21 OS12 OG13

piccole Dolomiti

BONIFICHE MONTANE INGEGNERIA NATURALISTICA RILEVATI ARMATI

Sede operativa ed amministrativa:
via E. Fermi, 31/C 36078 Valdagno VI
tel. 0445 402252 fax 0445 488739 mobil: 336 788309
info@piccole-dolomiti.it www.piccole-dolomiti.it
Sopralluoghi e preventivi gratuiti

La Ditta **Piccole Dolomiti** S.c.a.r.l. è specializzata in interventi di consolidamento di pareti rocciose, chiodature attive, passive e con barre autoperforanti, barriere paramassi, terre rinforzate, consolidamento frane, micropali, tiranti ed iniezioni anche in ambienti ridotti (interni, plinti, fondazioni, zone disagiate).
Effettuiamo interventi nel campo dell'Ingegneria Naturalistica e di recupero di manufatti storici.
Grazie ad una consolidata collaborazione con tecnici del settore, la Ditta **Piccole Dolomiti** S.c.a.r.l. propone anche interventi a pacchetto, dalla progettazione alla realizzazione.

ALCUNI ESEMPI DI INTERVENTI ESEGUITI

RETI PARAMASSI

CONSOLIDAMENTO PARETI

BARRIERE PARAMASSI

BARRE AUTOPERFORANTI

SIRIVE

SISTEMAZIONI FRANE

MICROPALI

TIRANTATURA MURI

CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI

TERRE ARMATE

INGEGNERIA NATURALISTICA

SISTEMAZIONI SPONDALI